

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **Oggetto:**

Approvazione del Regolamento per il recupero dei crediti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario  
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.  
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

## IL RESPONSABILE DELLA UOC ECONOMICO FINANZIARIA

**Dott.ssa Federica Nonni**

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il recupero dei crediti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

### VISTO

che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana (ratificata con L.R. Lazio 29 dicembre 2014, n.14; L.R. Toscana 25 luglio 2014, n.42) può, fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, erogare prestazioni a titolo oneroso a richiesta di aziende, enti, associazioni, o di altri soggetti pubblici o privati;

che l'istituto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della suddetta intesa, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire servizi continuativi e per erogare le prestazioni, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee guida stabilite dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana;

che l'art. 4 della citata intesa interregionale prevede, inoltre, che l'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria;

che l'Istituto, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e dell'art. 3, comma 3, lett. n) della citata intesa interregionale cura, tra l'altro, nell'ambito delle attività istituzionalmente previste, l'effettuazione di ricerche di base -corrente e finalizzate-, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;

che l'art. 6 del D.Lgs. 30.06.1993, n. 270 "*Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" prevede, infatti, che il finanziamento dell'Istituto è assicurato, tra l'altro, dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento (cd. attività commerciale);

### PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 10 gennaio 2020 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri ha affidato alla "Agenzia delle Entrate – Riscossione" le attività di riscossione coattiva dei crediti vantati dall'Istituto nei confronti dei propri clienti;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 297 del 22 giugno 2022 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri ha sottoscritto una convenzione di durata triennale con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la procedura di

riscossione spontanea dei crediti vantati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri;

## **RITENUTO**

opportuno, pertanto, approvare il Regolamento aziendale in materia di recupero crediti allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

## **ATTESO**

che il Regolamento in parola ha ad oggetto la procedura di gestione, sia contabile che giuridica, dei crediti a vario titolo vantati dall'Istituto, nonché le azioni da porre in essere nel caso di mancato pagamento degli stessi nei termini di legge, individuando le relative competenze e responsabilità delle diverse articolazioni aziendali a seconda della tipologia di credito;

## **PRECISATO**

altresì, che il Regolamento potrà essere soggetto a revisione anche a seguito di modifiche normative nazionali e regionali in materia;

## **PROPONE**

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il “Regolamento per il recupero dei crediti” dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Alaendri che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento potrà essere soggetto a revisione anche a seguito di modifiche normative nazionali e regionali in materia;
3. di trasmettere il seguente provvedimento all'ufficio competente per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione dedicata del sito aziendale;
4. di dare atto che l'entrata in vigore del Regolamento è quella della data di approvazione del presente provvedimento.

UOC Economico Finanziaria  
Il Dirigente  
Dott.ssa Federica Nonni

**IL DIRETTORE GENERALE FF**  
**Dott. Andrea Leto**

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per il recupero dei crediti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Economico Finanziaria Dott.ssa Federica Nonni avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per il recupero dei crediti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri";

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per il recupero dei crediti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri" sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:


1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il "Regolamento per il recupero dei crediti" dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento potrà essere soggetto a revisione anche a seguito di modifiche normative nazionali e regionali in materia;
3. di trasmettere il seguente provvedimento all'ufficio competente per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione dedicata del sito aziendale;
4. di dare atto che l'entrata in vigore del Regolamento è quella della data di approvazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
**Dott. Andrea Leto**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

# REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEI CREDITI



## Sommario

CAPITOLO I.....	2
DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
Art. 1 Premesse .....	2
Art. 2 Definizioni.....	3
CAPITOLO II.....	4
CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE.....	4
Art. 3 Emissione Fattura Elettronica Attiva .....	4
Art. 4 Recupero crediti commerciali.....	5
Art. 5 Contestazione da parte del debitore.....	6
CAPITOLO III.....	6
CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RICERCA .....	6
Art. 6 Recupero crediti .....	6
CAPITOLO IV .....	6
CREDITI PER RECUPERO SOMME VERSO DIPENDENTI .....	6
Art. 7 Recupero crediti .....	6
CAPITOLO V .....	7
RECUPERO ALTRI CREDITI.....	7
Art. 8 Recupero crediti altra natura .....	7
CAPITOLO VI .....	8
DISPOSIZIONI COMUNI.....	8
Art. 9 Casi particolari di recupero dei crediti.....	8
Art. 10 Accantonamento al Fondo Svalutazione crediti commerciali .....	9
Art. 11 Svalutazione dei crediti commerciali.....	10
Art. 12 Disposizioni finali.....	10

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Premesse

- 1.1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito Istituto) ai sensi dell'art. 5 comma 1 dell'intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana (ratificata con L.R. Lazio 29 dicembre 2014, n.14; L.R. Toscana 25 luglio 2014, n.42) può, fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, erogare prestazioni a titolo oneroso a richiesta di aziende, enti, associazioni, o di altri soggetti pubblici o privati, relative a:
  - a) analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche;
  - b) diagnostica anatomo-patologica;
  - c) diagnostica di laboratorio;
  - d) analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche;
  - e) analisi istologiche;
  - f) analisi del latte;
  - g) analisi sierologiche;
  - h) sopralluoghi, analisi virologiche dirette.L'Istituto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della suddetta intesa, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per fornire servizi continuativi e per erogare le prestazioni di cui sopra, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee guida stabilite dalla Regione Lazio d'intesa con la Regione Toscana.  
Le tariffe minime per le prestazioni previste, sono definite, su proposta dell'Istituto, d'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero della Salute.
- 1.2. L'Istituto, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e dell'art. 3, comma 3, lett. n) della citata intesa interregionale cura, tra l'altro, nell'ambito delle attività istituzionalmente previste, l'effettuazione di ricerche di base -corrente e finalizzate-, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati.
- 1.3. L'art. 4 della citata intesa interregionale prevede, inoltre, che l'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
- 1.4. L'art. 6 del D.Lgs. 30.06.1993, n. 270 *"Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* prevede, infatti, che il finanziamento dell'Istituto è assicurato, tra l'altro, dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento (cd. attività commerciale).
- 1.5. Il presente regolamento individua e disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in essere nel caso di mancato pagamento degli stessi.

## Art. 2 Definizioni

### 2.1. Definizioni per:

- ✓ **Credito**: somma di denaro certa, liquida ed esigibile, determinata nell'importo o determinabile mediante semplice operazione di calcolo, attestata da prova scritta o idoneo documento contabile, che non sia stata ancora pagata alla scadenza dal debitore intestatario. I crediti dell'Istituto possono derivare tanto dall'esercizio di attività pubblicistica quanto da attività privata;
- ✓ **Costituzione in mora**: richiesta scritta fatta al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine perentorio ivi previsto (art. 1219 c.c.), inoltrata per il tramite di avviso bonario con il supporto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità equivalente atta ad attestare la data di ricevimento (es. PEC, etc...);
- ✓ **Recupero crediti**: espletamento di ogni attività, compresa la fase istruttoria e di controllo preliminare successivo degli incassi avvenuti, preordinata all'introito da parte dell'Istituto delle somme non pagate sia con atti giudiziari finalizzati al recupero che con atti e provvedimenti posti in essere al di fuori delle procedure contenziose;
- ✓ **Prescrizione**: estinzione del diritto a far valere il credito per mancato esercizio dello stesso entro il termine previsto dalla legge. Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;
- ✓ **Interruzione della prescrizione**: la prescrizione è interrotta, con la conseguenza dell'inizio del decorrere di un nuovo termine, per effetto di qualsiasi atto volto a costituire in mora il debitore, dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (art. 2943 e 2945 c.c.) nonché dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.);
- ✓ **Procedimento monitorio**: è un procedimento sommario di cognizione con il quale, su domanda del creditore di una somma liquida di denaro (ricorso), il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento (cd. decreto ingiuntivo) (art. 633 e ss. c.p.c.);
- ✓ **Esecuzione forzata**: è il procedimento di recupero del credito esperito in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.);
- ✓ **Titolo esecutivo**: sono titoli esecutivi (art. 474 c.p.c.):
  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;
- ✓ **Titolo esecutivo munito di formula esecutiva**: le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, costituenti titolo per l'esecuzione forzata, in quanto muniti della seguente formula *"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e*



*a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concurrervi, quando ne siano legalmente richiesti" (art. 475 c.p.c.);*

- ✓ **Precetto**: consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.), notificata al debitore unitamente al titolo esecutivo munito della predetta formula esecutiva;
- ✓ **Pignoramento**: è l'atto con cui si inizia l'esecuzione forzata e consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492 c.p.c.); il pignoramento può essere mobiliare, anche nella forma presso terzi, o immobiliare;
- ✓ **EUSIS**: gestionale di contabilità;
- ✓ **SIL**: gestionale di accettazione dei campioni.

## CAPITOLO II

### CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE

#### Art. 3 Emissione Fattura Elettronica Attiva

- 3.1. Le prestazioni emesse per l'attività commerciale possono avere come destinatario:
  - ✓ un soggetto titolare di partita iva residente nel territorio dello Stato (**B2B** Business to Business);
  - ✓ un soggetto non titolare di partita iva (consumatore finale) (**B2C** Business to Consumer);
  - ✓ un Ente Pubblico (**PA** Pubblica Amministrazione);
  - ✓ un soggetto Ue o extra-Ue.
- 3.2. La gestione della fatturazione attiva è svolta sia dalla UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie che dalle accettazioni territoriali secondo il vigente tariffario dell'Istituto, attraverso il programma di contabilità EUSIS.
- 3.3. La fattura attiva può essere emessa con le seguenti modalità:
  - ✓ Fattura immediata viene emessa, dalle accettazioni territoriali, nel momento del ricevimento dei campioni. Per questa tipologia il cliente può pagare la prestazione immediatamente attraverso i POS presenti nelle accettazioni territoriali o successivamente attraverso il sistema PagoPA;
  - ✓ Fattura differita viene emessa trimestralmente, dalla UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie, verso tutti i clienti che hanno sottoscritto una Convenzione con l'Istituto. Per questa tipologia l'incasso avviene, di solito, attraverso il sistema PagoPA.
- 3.4. La fattura elettronica viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e contiene l'indicazione della data di scadenza (di norma 30gg data fattura) entro la quale provvedere al pagamento; inoltre viene inviato insieme alla fattura come allegato l'avviso di pagamento PagoPA.
- 3.5. Lo stato di solvibilità dei crediti di natura commerciale viene monitorato dalla UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie.

#### **Art. 4 Recupero crediti commerciali**

- 4.1. In data 13 febbraio 2020 è stata effettuata la registrazione al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di affidare l’attività della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell’Istituto (Deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 10/01/20). Nell’anno 2022 con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 297 del 22/06/2022 si è ritenuto opportuno procedere, prima della riscossione coattiva, ad una risoluzione bonaria attraverso la riscossione spontanea mediante avvisi di pagamento inviati dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione. Pertanto è stata sottoscritta una convenzione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- 4.2. La UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie verifica il mancato pagamento delle fatture attraverso l’estrapolazione degli insoluti che scaturisce dal lancio di apposita procedura contabile effettuata con il gestionale di contabilità EUSIS. L’istituto dispone la rinuncia al recupero dei crediti di modesta entità, quando l’importo complessivo del saldo cliente per più di un’annualità risulta essere pari o inferiore a 10 euro.
- 4.3. Dopo la verifica degli insoluti la UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie produce un report secondo il tracciato richiesto da Agenzia delle Entrate-Riscossioni, contenente in particolare i dati anagrafici di tutti i debitori, il numero e la data della fattura, il valore dell’importo da recuperare relativo alla singola fattura da recuperare. Nell’importo totale da recuperare verranno aggiunte le spese di notifica e gli interessi legali moratori. Al termine dell’istruttoria si inviano all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni le minute di ruolo dei propri crediti ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 321/1999 utilizzando i servizi messi a disposizione.
- 4.4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, invia al debitore, all’indirizzo indicato dall’Istituto nella minuta di ruolo in possesso dell’Agenzia, purché presente sul territorio nazionale, un avviso di pagamento, di seguito “avviso”, a cui sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall’Istituto secondo l’apposito Regolamento vigente, i moduli PagoPA prestampati da utilizzare per il pagamento.
- 4.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per gli avvisi inoltrati ai debitori, rende disponibili all’Istituto, per ciascuna posizione debitoria:
  - ✓ tramite i servizi on line, i flussi informativi mensili stabiliti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 112/1999, scaricabili attraverso la funzione “Ricezione Dati - Stato Della Riscossione”;
  - ✓ mediante accesso telematico, la “Rendicontazione on line – Monitor Enti”, che consente all’Ente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
    - a) somme riscosse;
    - b) riversamenti delle somme riscosse allo stesso Ente.
- 4.6. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni procederà a svolgere l’attività di riscossione coattiva delle somme affidate in riscossione spontanea e non riscosse, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo.

- 4.7. L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni provvede all’aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall’Istituto, eliminando le partite pagate e quelle oggetto di annullamento, totale o parziale, sulla base delle relative comunicazioni dell’Ente, tramite il servizio on line “Ricezione Dati - Ruoli”. I ruoli aggiornati, previo consenso dell’istituto a seguito di rendicontazione contabile, si intendono consegnati in riscossione, in relazione al domicilio fiscale del debitore, con la tempistica indicata dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999.

#### **Art. 5 Contestazione da parte del debitore**

- 5.1. Nella fase precoattiva il debitore che abbia ricevuto avviso di pagamento bonario, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, ha facoltà di contestare il debito formulando apposita istanza scritta all’Istituto, allegando i relativi documenti probatori; sarà cura verificare, da parte dell’UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie, la fondatezza delle ragioni addotte dal debitore e in caso di riscontro positivo attivarsi per l’emissione dell’atto di discarico per la conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

### **CAPITOLO III**

#### **CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI RICERCA**

##### **Art. 6 Recupero crediti**

- 6.1. L’UOC Ricerca ed Innovazione afferente all’Area della Direzione Generale, garantisce il supporto logistico necessario all’elaborazione, presentazione e gestione dei progetti sia di ricerca, sia di attività e cooperazione curando, tra l’altro, la rendicontazione dei progetti e convenzioni di ricerca.
- 6.2. L’UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie comunica tempestivamente le riscossioni afferenti all’attività di ricerca/cooperazione. Nell’ipotesi in cui, a seguito di regolare rendicontazione, non venga erogato, in tutto o in parte, il finanziamento collegato ai suddetti progetti e/o convenzioni, l’attività di sollecito tramite Raccomandata A/R o PEC, nei confronti dell’Ente debitore, è di competenza dell’UOC Ricerca ed Innovazione.
- 6.3. Nell’ipotesi di mancanza di riscontro e permanenza dell’inadempimento, l’UOC Ricerca ed Innovazione valuterà con le Direzioni Aziendali le ulteriori azioni recuperatorie da intraprendere.

### **CAPITOLO IV**

#### **CREDITI PER RECUPERO SOMME VERSO DIPENDENTI**

##### **Art. 7 Recupero crediti**

- 7.1. L’UOC Risorse Umane e Affari Legali gestisce l’acquisizione e l’amministrazione delle risorse umane dal punto di vista giuridico, economico, previdenziale ed operativo.

- 7.2. L'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie comunica tempestivamente le riscossioni.
- 7.3. Nell'ipotesi in cui si verificano, a vario titolo, crediti a favore dell'Istituto, l'UOC Risorse Umane e Affari Legali procede come di seguito a seconda dell'origine del credito:
- ✓ crediti nei confronti di dipendenti non più in servizio (cedolini negativi dovuti a mancato preavviso di dimissioni, recupero debito orario, addebito buoni pasto, spese missione, ricalcolo addizionali regionali/comunali): viene verificata d'ufficio la possibilità di procedere alla compensazione nell'ipotesi di erogazione di quote spettanti a titolo di residui contrattuali. Accertato l'effettivo negativo, l'UOC Risorse Umane e Affari Legali provvede a predisporre una nota indirizzata all'ex dipendente con richiesta di effettuare il bonifico all'Istituto per il recupero del credito;
  - ✓ crediti verso dipendenti che abbiano percepito somme indebite, l'UOC Risorse Umane e Affari Legali provvede a predisporre una nota indirizzata al dipendente con richiesta di effettuare il bonifico all'Istituto per il recupero del credito;
  - ✓ crediti nei confronti di altri Enti Pubblici per oneri per personale in comando: annualmente l'UOC Risorse Umane e Affari Legali procede alla ricognizione della spesa sostenuta per il personale in comando e predispone apposita nota indirizzata all'Ente competente con la richiesta di rimborso.
- 7.4. Nell'ipotesi in cui le somme non vengano restituite, si provvederà al recupero tramite la procedura prevista con l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni all'art.4.
- 7.5. Per questa tipologia di credito annualmente, si valuterà l'opportunità di effettuare un accantonamento ad un apposito Fondo rischi.

## CAPITOLO V

### RECUPERO ALTRI CREDITI

#### **Art. 8 Recupero crediti altra natura**

- 8.1. L'Istituto potrebbe vantare crediti di altra natura di seguito elencati:
- ✓ gestione attiva del patrimonio;
  - ✓ gestione contratti attivi (es. concessioni per aree distributori automatici di bevande);
  - ✓ recupero cauzioni definitive e provvisorie;
  - ✓ recupero penali su contratti;
  - ✓ rimborso spese di registro atti e gare.
- 8.2. Per queste tipologie di credito la procedura di recupero verrà effettuata dalla UOC di competenza tramite una nota indirizzata al debitore insolvente.
- 8.3. Nell'ipotesi in cui le somme non vengano restituite, si provvederà al recupero tramite la procedura prevista con l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni all'art. 4.

- 8.4 Per questa tipologia di credito annualmente, si valuterà l'opportunità di effettuare un accantonamento ad un apposito Fondo rischi.

## CAPITOLO VI

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 9 Casi particolari di recupero dei crediti

- 9.1. Durante l'espletamento dell'attività di recupero, si potrebbero verificare alcune situazioni che necessitano di particolari specifiche.
- 9.2. Di seguito si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni più comuni che si potrebbero verificare e le relative attività da porre in essere da parte dei Servizi di volta in volta competenti nella gestione della pratica.
- 9.3. **Il debitore risulta deceduto**: questa evenienza si verifica quando la ricevuta di ritorno della Raccomandata viene restituita al mittente dalle Poste Italiane con la dicitura *"Il destinatario è deceduto"*. In questo caso il credito è riscuotibile nei confronti degli eredi. La pratica deve essere, quindi, se non già di competenza, trasmessa dal relativo Servizio/UOC al Servizio a cui si riferisce il credito che provvederà a contattare l'anagrafe del Comune di ultima residenza del *de cuius* per la ricerca dei nominativi. Qualora i nominativi venissero reperiti, la pratica verrà ritrasmessa al Servizio/UOC competente per la nuova attività di sollecito.
- 9.4. **La società debitrice risulta irreperibile**: questa evenienza si verifica quando la ricevuta di ritorno della Raccomandata viene restituita al mittente dalle Poste Italiane con la dicitura *"Siamo spiacenti di non aver recapitato questo invio in quanto  l'indirizzo è inesistente"* o *"Il destinatario è  irreperibile,  sconosciuto,  trasferito"*. Il Servizio/UOC competente provvede, pertanto, ad effettuare una visura camerale al fine di verificare la corrispondenza dell'indirizzo. Se l'indirizzo corrisponde e la società risulta ancora attiva, il sollecito verrà inviato al legale rappresentate/socio accomandatario/proprietario all'indirizzo di residenza, dati reperibili nella visura stessa.
- 9.5. **La società debitrice risulta cancellata**: se a seguito delle verifiche camerali effettuate ai sensi del precedente punto la società risulta cancellata, bisogna distinguere tra le seguenti ipotesi:
- se si tratta di **società di persone** (S.S, S.n.c. e S.a.S.): il sollecito deve essere trasmesso ad ogni singolo socio all'indirizzo di residenza, come rilevato dalla visura camerale se reperibile.
  - se si tratta di **società di capitali** (S.r.l., S.a.r.l. e S.p.A.): il sollecito deve essere trasmesso ad ogni singolo socio - chiedendo il pagamento *pro quota* con riferimento all'attivo patrimoniale redistribuito - all'indirizzo di residenza, come rilevato dalla visura camerale se reperibile.
- 9.6. **La società ha subito processi di fusione/incorporazione**: il sollecito deve essere trasmesso alla nuova società, la quale ai sensi dell'art. 2504 *bis* c.c., assume i diritti e gli obblighi delle

società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla trasformazione.

- 9.7. **La società è fallita**: qualora il curatore fallimentare comunichi all'Istituto l'intervenuto fallimento societario o la procedura concorsuale, l'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie mette in atto tutte le azioni necessarie per l'insinuazione al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 93 L.F.
- 9.8. **La società è posta in Concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria**: qualora il curatore comunichi all'Istituto la sussistenza di una delle seguenti procedure, la pratica deve essere trasmessa tempestivamente all'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie per la trasmissione della precisazione del credito ed il monitoraggio dell'andamento della procedura, compresa la valutazione, concordemente con le Direzioni Aziendali, dell'accettazione di proposte di a saldo e stralcio del debito.

### **Art. 10 Accantonamento al Fondo Svalutazione crediti commerciali**

In sede di redazione del bilancio, l'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie, in base ai principi prudenziali e di competenza, tiene conto del rischio che il credito possa non essere in parte o per intero riscosso. Pertanto viene accantonata al Fondo Svalutazione Crediti, sulla base di un attento processo di valutazione, una somma corrispondente alla parte dei crediti che presume di non incassare.

L'art. 2426 del Codice Civile richiede infatti che i crediti vengano iscritti ogni anno a bilancio al valore di presumibile realizzo. Ciò porta a tenere conto delle perdite previste per inesigibilità, di eventuali rettifiche di fatturazione, di sconti e abbuoni e altre cause di minore realizzo.

La disciplina civilistica non consente di determinare, sotto un profilo tecnico, quale sia il processo valutativo che bisogna porre in essere al fine di raggiungere l'obiettivo di determinare il presunto valore di realizzo dei crediti. Il principio contabile OIC n. 15 stabilisce che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato tramite un Fondo Svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali, pertanto il Fondo Svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti nell'attivo.

Allo scopo di valutare l'accantonamento da apportare al Fondo Svalutazione Crediti, si esaminano i crediti ancora aperti alla fine dell'esercizio suddivisi per annualità.

La stima è fatta prudenzialmente, sulla base di elementi oggettivi che lascino ragionevolmente prevedere l'insolvenza totale dei debitori, come:

- la situazione di persistente morosità da parte del debitore, nonostante i solleciti effettuati;
- la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

Il metodo utilizzato per effettuare l'accantonamento, visto il numero elevato dei crediti e il relativo importo non particolarmente rilevante, è quello forfettario.

L'accantonamento verrà effettuato con la seguente modalità:

- il 100% dell'importo dei crediti verso soggetti falliti;
- il 95% dell'importo dei crediti oggetto di concordato preventivo;
- il 15% dell'importo dei crediti scaduti da oltre un anno;
- il 5% dell'importo dei crediti scaduti meno di un anno.

Si adegua dunque il Fondo Svalutazione Crediti in modo che sia in grado di assorbire le perdite dovute a tali situazioni.

L'accantonamento al Fondo è subordinato al benessere del Collegio dei Revisori.

### **Art. 11 Svalutazione dei crediti commerciali**

Con Delibera annuale del Direttore Generale, dietro presentazione di apposita relazione dell'UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie sottoposta al vaglio del Collegio dei Revisori, vengono stralciati, mediante utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti, i seguenti crediti:

- crediti di soggetti irreperibili su dichiarazione dell'ultimo comune di residenza;
- crediti di soggetti deceduti per i quali non siano stati reperiti, tramite ricerche anagrafiche, gli eredi o questi ultimi non abbiano accettato l'eredità;
- crediti di fallimenti per i quali sia intervenuta la notifica del decreto giudiziale di chiusura per mancanza di attivo ed inutilità di prosecuzione della procedura fallimentare;
- crediti per i quali è stato esperito il recupero giudiziale, ma non sono stati reperiti beni aggredibili;
- crediti prescritti;
- crediti in relazione ai quali sia stata valutata la non convenienza economica del recupero giudiziale in relazione all'importo degli stessi.

### **Art. 12 Disposizioni finali**

- 12.1. Il presente regolamento potrà essere soggetto a revisione anche a seguito di modifiche normative nazionali e regionali in materia.
- 12.2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia stabilite dal codice civile, dal codice di procedura civile o da legislazione speciale in materia, anche successivamente intervenuta.
- 12.3. Il presente Regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione.
- 12.3. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito dell'Istituto nell'area Amministrazione Trasparente –sezione Disposizioni generali – Atti generali.